

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 1

Roma, 12/09/2011

e, p.c.:

Prot. N. 25399

Ai Dirigenti Generali Territoriali
Loro Sedi

Al Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Segreteria Amministrativa
Sede

Al C.S.R.P.A.D. Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

Alle Divisioni della Direzione Generale
per la Motorizzazione
Sede

All'Assessorato Turismo, Comunicazioni e
Trasporti
- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni-
Via Notarbartolo n° 9 - 90141 Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Ferroviarie Lung'Adige San Nicolò, 14
33100 Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100 Bolzano

All' ANFIA Torino

All'ANCMA Milano

Alla CUNA Torino

All' ASCOMAC Roma

All' UNRAE Roma

All' UNACOMA Roma

Alla FEDERAUTO Roma

All' UNITAI Roma

Alla CONFETRA Roma

Al Consorzio Italiano GPL
Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI
Roma

Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100 Bologna

Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139 Milano

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).

Supplemento 19 alla Serie 02 al Regolamento 7

"Luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di ingombro, luci di arresto per veicoli a motore e loro rimorchi"

Si fa seguito al prot. 11253 del giorno 08/04/2011 per comunicare che il giorno 28/10/2011 entrerà in vigore il supplemento 19 alla serie 02 di emendamenti al regolamento indicato in oggetto.

Il testo dell'emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2011/7) è disponibile in lingua inglese sul sito http://live.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_wp29.html nella sezione "proposte adottate – adopted proposals", nella sessione di marzo 2011.

Qui di seguito si riporta il paragrafo 52 del documento ECE/TRANS/WP29/1089 (verbale della 153^a sessione del WP29) disponibile nella sezione "report" del sito sopra citato:

52. Agenda item 4.7.1, Regulation No. 7, document ECE/TRANS/WP.29/2011/7, page 2, the proposed amendment to paragraph 6.1.8. shall be deleted.

Trattandosi di supplemento ciò non implica l'aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il regolamento n. 7 sono attualmente:

E 1	GERMANIA	E 25	CROAZIA
E 2	FRANCIA	E 26	SLOVENIA
E 3	ITALIA	E 27	SLOVACCHIA
E 4	PAESI BASSI	E 28	BIELORUSSIA
E 5	SVEZIA	E 29	ESTONIA
E 6	BELGIO	E 31	BOSNIA ERZEGOVINA
E 7	UNGHERIA	E 32	LETTONIA
E 8	REPUBBLICA CECA	E 34	BULGARIA
E 9	SPAGNA	E 36	LITUANIA
E 10	SERBIA	E 37	TURCHIA
E 11	REGNO UNITO	E 40	MACEDONIA
E 12	AUSTRIA	E 42	COMUNITA' EUROPEA
E 13	LUSSEMBURGO	E 43	GIAPPONE
E 14	SVIZZERA	E 45	AUSTRALIA
E 16	NORVEGIA	E 46	UCRAINA
E 17	FINLANDIA	E 47	SUDAFRICA
E 18	DANIMARCA	E 48	NUOVA ZELANDA
E 19	ROMANIA	E 49	CIPRO
E 20	POLONIA	E 50	MALTA
E 21	PORTOGALLO	E 52	MALESIA
E 22	FEDERAZIONE RUSSA	E 56	MONTENEGRO
E 23	GRECIA		
E 24	IRLANDA		

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

DC/dc